



Città metropolitana di Venezia

Servizio Trasporti

BANDO PUBBLICO PER AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E DI ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE – 1ª SESSIONE 2018.

Vista la L. n. 59 del 15.3.1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", art. 4, comma 2;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", , art. 105, comma 3, lett. c);

Visto il D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista la L. n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; e s.m.i.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

Visto l'art. 123 del D. Lgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.M. n. 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e s.m.i.

Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 17 del 26/1/2011 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola;

Visto il Regolamento della Città metropolitana di Venezia sull'attività di autoscuola, che disciplina, tra l'altro, anche l'effettuazione dei corsi e degli esami di abilitazione per insegnanti di teoria e istruttori di guida;

ART. 1 - OGGETTO

In esecuzione di quanto previsto dalla normativa di settore sopra elencata, e dalla determinazione dirigenziale n. 2096 del 28/06/2018 prot. n. 49038/2018, è indetto Bando pubblico per l'ammissione alla 1ª sessione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante di teoria e Istruttore di guida presso le autoscuole.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati che:

- siano residenti nel territorio della Regione Veneto, anche se abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso iniziale presso la sede di uno dei soggetti, autorizzati o accreditati a sensi del D.M. n. 17/2011, posti al di fuori del territorio della Regione Veneto;
- siano residenti fuori dal territorio della Regione Veneto ed abbiano conseguito l'attestato di frequenza al corso iniziale presso la sede di uno dei soggetti, autorizzati o accreditati a sensi del D.M. n. 17/2011, posti all'interno del territorio della Regione Veneto,

e risultino in possesso dei requisiti tecnici e dei titoli di seguito riportati:

A) per insegnanti di teoria:

- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno

- cinque anni;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida della categoria B normale, oppure B speciale ¹;
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per Insegnante di teoria;

B) per istruttori di guida:

- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi almeno triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o qualifica professionale regionale di Istruzione e Formazione Professionale);
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida comprendente:²
 - a) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che saranno abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (abilitazione completa)
 - b) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che saranno abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motoveicoli (abilitazione limitata)
 - c) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per i soggetti titolari di patenti speciali, al solo fine di garantire la possibilità di accedere all'esercizio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore;
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore di guida.

Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.

In merito al titolo di studio, il cittadino comunitario può procedere mediante autocertificazione³, mentre il cittadino extra comunitario deve produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo ⁴ con relativa dichiarazione di valore⁵

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

¹ Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa **non è stata sospesa o revocata**

² Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa **non è stata sospesa o revocata**

³ Il titolo di studio rientra tra gli stati, qualità personali e fatti che i cittadini comunitari possono autocertificare ai sensi degli art. 3, 46 e 47 del DPR n. 445/2000

⁴ Al fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all'estero, i cittadini extra- comunitari devono produrre il riconoscimento dello stesso titolo effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente. La legalizzazione è finalizzata a garantire l'autenticità ad un documento ufficiale straniero (es. titolo di studio) e deve essere richiesta prima di emettere sullo stesso la dichiarazione di valore (documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo di studio, necessario per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero)

⁵ I cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, c.2 DPR n. 445/2000)

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante di teoria o di Istruttore di guida presso le autoscuole, devono rivolgere apposita domanda, in regola con l'assolvimento dell'imposta sul bollo, al Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia – compilando precisamente lo schema allegato (reperibile sul sito Internet <http://trasporti.provincia.venezias.it/>) e riportando tutte le informazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000.

La domanda, redatta con scrittura leggibile esclusivamente secondo lo schema allegato, completa di tutta la documentazione richiesta (riprodotta in maniera chiara e leggibile) e debitamente sottoscritta, deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il seguente termine improrogabile,

ORE 13.00 DEL GIORNO VENERDI' 5 OTTOBRE 2018

mediante una delle seguenti modalità:

1. direttamente all'Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Venezia – Via Forte Marghera 191, Venezia Mestre - il quale rilascerà una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione perentoriamente, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 di venerdì 5 OTTOBRE 2018; in tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d'identità, in corso di validità. Si ricorda che l'Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande.

Gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo sono i seguenti:

- mattino: dal lunedì al venerdì – dalle ore 9,00 alle ore 13,00,
- pomeriggio: martedì e giovedì – dalle ore 15,00 alle ore 17,15;

2. sistema postale: perentoriamente entro lo stesso giorno di scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera, 191 – 30173 – Venezia Mestre. In tal caso, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. **La domanda spedita entro i termini stabiliti dal presente bando, ma pervenuta oltre i predetti termini, sarà dichiarata esclusa;**
3. trasmissione alla casella di posta elettronica istituzionale del Servizio Trasporti all'indirizzo: trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, a pena di decadenza, perentoriamente entro lo stesso giorno di scadenza. Il candidato può trasmettere la domanda (corredata dalla relativa documentazione) redatta con modalità informatica, con posta elettronica certificata, con due modalità:
 - a) domanda sottoscritta dall'interessato mediante firma digitale basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato. In tal caso, sarà ritenuta valida solo se inviata in formato pdf o rtf, privi di macro-istruzioni o codici eseguibili;
oppure
 - b) domanda con sottoscrizione autografa dell'interessato⁶, può essere inviata anche in copia immagine, corredata, obbligatoriamente, di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (In tal caso, il sottoscrittore della domanda dichiara di impegnarsi a conservare gli originali dei documenti ed a presentarli alla Pubblica Amministrazione in caso di necessità e specifica richiesta).

Le domande, trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa

⁶ ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del Dlgs 713/2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale

e/o in formati diversi da quelli indicati⁷ e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata saranno escluse dalla procedura d'esame.

Nel caso che la domanda d'esame venga inviata con le modalità di cui al punto 3 il richiedente DEVE provvedere ad indicare nello schema di domanda i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata provvedendo ad annullare la stessa e conservandone l'originale. La seconda marca da bollo prevista per il rilascio dell'attestato in caso di esito positivo, DEVE essere inoltrata alla Scrivente Amministrazione a mezzo posta ordinaria accompagnata da una nota contenente le esatte generalità del candidato.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Trasporti - tel. 041-2501263-1984.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Fotocopia fronte/retro non autenticata di un documento di identità valido;
2. Fotocopia fronte/retro permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini di Stato extra Unione Europea;
4. Per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea: dichiarazione di valore rilasciata dall'ambasciata o consolato italiano nel Paese d'origine, attestante il fatto che l'interessato nel proprio Paese ha effettuato, il percorso di studi corrispondente al diploma richiesto per l'abilitazione da conseguire (con indicazione della durata);
5. Copia attestato frequenza a corso di formazione iniziale;
6. Fotocopia abilitazione/idoneità di Insegnante di teoria /Istruttore di guida (per i casi di estensione, ivi compresa l'integrazione dell'abilitazione di Istruttore di guida per patenti categoria "A");

E' necessario provvedere al pagamento della somma di € 100,00, pena l'esclusione dal bando, secondo le istruzioni qui di seguito riportate:

Istruzioni per il pagamento

Il pagamento può essere eseguito con le seguenti modalità:

- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio di Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia Mercerie dell'Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale : esame di insegnante/istruttore di autoscuola;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: esame di insegnante/istruttore di autoscuola ;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: esame di insegnante/istruttore di autoscuola;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link <http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html>

La Città Metropolitana di Venezia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni.

⁷ Il formato dei documenti inviati e firmati digitalmente con un certificato di firma rilasciato da una delle autorità di certificazioni DEVE essere **PDF oppure PDF/A**

ART 4. CALENDARIO DELLA PROVA D'ESAME

I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione per sostenere la I^a prova prevista per gli insegnanti di teoria e istruttori di guida e a seguire, II^a prova scritta solo per gli insegnanti di teoria, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel seguente calendario:

DATA E ORA	SEDE
Martedì 23 Ottobre 2018, alle ore 9.00	Sede della Città metropolitana di Venezia denominata – CENTRO SERVIZI II – Torre Nord – Sala Attico, III piano – Via Forte Marghera 191 – Mestre - Venezia

I candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato.

Non sarà consentito l'accesso ai candidati che si presenteranno dopo l'inizio della prima prova.

La mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora e sede indicati nel presente calendario, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, sarà considerata come rinuncia all'esame. Per partecipare all'esame in una successiva sessione è necessario ripresentare apposita domanda.

La comunicazione del presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non sarà possibile l'espletamento della sessione d'esame, ne verrà stabilito il rinvio con comunicazione sul sito internet <http://www.trasporti.cittametropolitana.venezia.it> o anche in forma orale, ai candidati presenti.

Eventuali variazioni relative alla data della prova o alla sede di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet citato ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti, per cui si raccomanda di consultarlo anche nei giorni immediatamente antecedenti alle date stabilite per l'espletamento della prova.

Durante la prova i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dall'esame.

ART. 5 – PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA

Per conseguire l'abilitazione di "Insegnante di teoria" occorre superare:

- una prima prova scritta, costituita dalla compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie "A" e "B", in uso alla data di scadenza del presente Bando. La prova ha la durata di quaranta minuti. La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove specifiche successive, qualora non effettui più di due errori sul complessivo numero di ottanta domande;

- una prova scritta in cui il candidato tratta sinteticamente e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione medesima tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

- una simulazione di lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

- una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Per l'istruttore di guida già abilitato che intende conseguire anche l'abilitazione di Insegnante di teoria, se in possesso del diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, l'esame per l'estensione dell'abilitazione verte sulle prove e con le modalità sopra indicate con esclusione della prova inerente la compilazione di due schede d'esame predisposte sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.

ART. 6 – PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA

Per conseguire l'abilitazione di "istruttore di guida" occorre superare una prima prova scritta, costituita dalla compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie "A" e "B", in uso alla data di scadenza del presente Bando.

La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove specifiche successive, qualora non effettuati più di due errori sul complessivo numero di ottanta domande.

La prova ha la durata di quaranta minuti.

Successivamente, l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di "Istruttore di guida" consiste in:

- una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

- le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:

b1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, per il conseguimento dell'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; il motociclo utilizzato per lo svolgimento è condotto da un componente della Commissione, titolare almeno di patente A, che funge da allievo (ai fini del conseguimento dell'abilitazione completa)

b2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione, titolare almeno di patente B, che funge da allievo; tale prova riguarda il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli e relativa revisione (ai fini del conseguimento dell'abilitazione limitata e dell'abilitazione completa)

b3) capacità di istruzione alla guida su veicolo delle categorie C+E o D, a scelta della Commissione e condotto da un suo componente titolare di patente adeguata, che funge da allievo; tale prova riguarda il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (ai fini del conseguimento dell'abilitazione limitata e dell'abilitazione completa).

Supera la prova di dimostrazione della capacità di istruzione il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a cinque per ciascun mezzo e complessivo sulle tre prove non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

I soggetti in possesso delle categorie di patenti B speciale, C speciale, D speciale sostengono la prova a quiz consistente nella compilazione di due schede quiz di quaranta domande ciascuna e, se non effettuano più di due errori sul complessivo numero di ottanta domande, sostengono successivamente la prova orale sopra indicata; la stessa è superata ottenendo il punteggio minimo di diciotto sul massimo attribuibile di trenta.

Per l'insegnante di teoria che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso delle patenti prescritte per il tipo di abilitazione da richiedere, l'esame per l'estensione dell'abilitazione verte sulle prove e con le modalità sopra indicate oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova inerente la compilazione di due schede d'esame predisposte sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.

Per l'istruttore già abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli (abilitazione limitata), che intende integrare la propria abilitazione anche per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A (abilitazione completa), l'esame per tale estensione verte sulla prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria A.

I punteggi minimi e massimi sopra indicati sono quelli definiti per le prove riservate all'abilitazione completa con la specificazione che i candidati al conseguimento delle abilitazione di istruttore di tutti i veicoli tranne cicli e motocicli (abilitazione limitata). Nel caso di esame per l'abilitazione per istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17, supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle due prove, non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti.

In conformità a quanto indicato negli Allegati 1 e 2 al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011, l'esame riguarderà le seguenti discipline:

PER INSEGNANTI

A) Parte teorica:

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
- Trasporto delle merci pericolose
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida
- Norme di comportamento sulle strade
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc
- Elementi di primo soccorso
- Elementi di fisica
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

PER ISTRUTTORI

A) Parte teorica

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Elementi di fisica
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi
- Norme di comportamento sulle strade
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc
- Elementi di primo soccorso

B) Parte pratica

1) per abilitazione istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d1) del D.M. 17/2011:

- a) lezione simulata di guida su un motociclo
- b) lezione simulata di guida su un'autovettura
- c) lezione simulata di guida su un autocarro
- d) lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato
- e) lezione simulata di guida su un autobus

2) per abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d2) del D.M. 17/2011:

- a) lezione simulata di guida su un'autovettura
- b) lezione simulata di guida su un autocarro
- c) lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato
- d) lezione simulata di guida su un autobus

ART. 7 – ESITI DELL'ESAME

1. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia, sulla base dei verbali redatti dal segretario della commissione esaminatrice, a coloro che siano risultati idonei, previo pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.
2. L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti.
3. La Città metropolitana di Venezia pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco di coloro che risultino in possesso dell'attestato di abilitazione a svolgere le funzioni di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida.

ART. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 679/2016)

I dati personali sono raccolti, trattati e conservati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 e secondo quanto indicato nell'Informativa consultabile alla seguente pagina web: <http://www.trasporti.provincia.venezia.it/info/CandidatiEsamiAbilitativiMateriaTrasporti.pdf> rispetto a quanto già previsto dall'ente, sotto il profilo della "Governance della privacy", consultabile al seguente link: <http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/governance-della-privacy.html>

f.to IL DIRIGENTE SERVIZIO TRASPORTI